

Codice A1103A

D.D. 7 maggio 2026, n. 377

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di commercializzazione di animali di razza - D. Lgs 529/1992 (F. N. 1 - ZOO/2021 - P.V.49/2021). Accertamento della somma di euro Euro 5.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2026- 2028 annualità 2026.



ATTO DD 377/A1103A/2026

DEL 07/05/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000- RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della normativa in materia di commercializzazione di animali di razza - D. Lgs 529/1992 (F. N. 1 – ZOO/2021 – P.V.49/2021). Accertamento della somma di euro Euro 5.500,00 sul capitolo 32066 e di euro 10,61 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 2026- 2028 annualità 2026.

Visti gli atti trasmessi, con nota prot. 4363 del 08/11/2021 dalla Regione Carabinieri Forestale Piemonte – Gruppo di Novara a carico della Sig. ra *omissis* (cod. ben. n. **394770**), nata a *omissis* (c.f. *omissis*) e residente in *omissisomissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti della quale è stato elevato da agenti di P.G. alle dipendenze del corpo sopracitato – stazione di Oleggio il processo verbale n. 49 del 10/06/2021, per i fatti avvenuti in data 30/08/2020 in relazione alla seguente violazione:

art.5 comma 1 del D. Lgs 529/1992 relativo al divieto di commercio di animali di razza in assenza dell'apposita certificazione genealogica rilasciata dall'associazione degli allevatori che detiene il relativo libro genealogico ed il registro anagrafico: in particolare il trasgressore vendeva cane definito di razza "Chihuahua" – microchip 380260101892436, privo dell'apposita certificazione genealogica rilasciata dall'associazione che detiene il relativo libro genealogico, al sig. B.F.;

Constatata la regolarità della contestazione delle suddette violazioni;

visto che risulta in atti che l'interessata non si sia avvalsa del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 nè che la stessa

abbia presentato nei termini scritti difensivi, nè richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

ritenuta pertanto la fondatezza delle violazioni accertate e tenuto conto in particolare:

- del valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;
- delle verifiche effettuate presso i competenti uffici regionali (in particolare attraverso le banche dati riguardanti gli animali da compagnia);
- dell'ulteriore confronto con il comando presso gli accertatori con riferimento alla documentazione in possesso degli stessi;

richiamato l'art. 5 comma 2 del D. Lgs 529/1992 come sanzionato dall'art. 5 comma 3 del medesimo Decreto;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli interni", parziale revoca della D.G.R. n. 8-29910 del 13/4/2000, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021";
- vista la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021.";

- visto la Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028);
- vista il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";
- vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R);
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.";
- Vista la D.G.R. 25 gennaio 2024, n. 8-8111 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361.";
- vista la D.G.R. 3 agosto 2017, n. 29-5460 "Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35. Determinazione dell'ammontare delle spese sostenute per la notificazione degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e di quelli relativi alle altre materie di competenza della Regione, ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato".;
- vista la Legge regionale 03 febbraio 2026, n. 2 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";

determina

- in **Euro 5500**, la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per la condotta di cui sopra ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 in relazione al **PV. 49/2021**;

I N G I U N G E

alla sunnominata *omissis*, per le motivazioni indicate in premessa, di pagare la somma complessiva di **Euro 5510,61** di cui Euro 5500,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **con versamento da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità pagoPA).**

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro **5500,00** sul capitolo 32066 del bilancio finanziario gestionale 2026-2028, annualità 2026 (cod. ben. n. 394770) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 10,61 sul capitolo 39580 del bilancio gestionale finanziario 2026-2028 annualità 2026 (ben. n. 394770) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n.22

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Enrico Miniotti